

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

Abrogazione delle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato dei presidenti delle giunte provinciali e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedono l'ineleggibilità alla carica di parlamentare rispettivamente per i presidenti delle Giunte provinciali e per i sindaci dei comuni aventi più di ventimila abitanti.

La *ratio* della norma sembra ormai superata dall'avvento della riforma in senso federale dello Stato la quale impone inevitabilmente di riconoscere sempre di più il valore delle autonomie locali.

In tale prospettiva non ha più alcun senso continuare a privare il Parlamento della presenza dei presidenti delle Giunte provinciali e della presenza dei sindaci delle città medie e grandi; del resto già in Francia, come in altri paesi dell'Unione europea, tale possibilità è stata concessa ormai da tempo.

Non si può peraltro ignorare l'orientamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 344 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7,

comma 1, lettera *a*), che prevedeva l'ineleggibilità dei consiglieri regionali a parlamentari. Con tale sentenza la stessa Corte ha espresso esplicitamente l'auspicio che tutta la legislazione in materia, ricca di incongruenze logiche, diventa ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti della realtà socio-politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici, nonché di partecipare in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive.

Si tratta, dunque, di permettere anche ad autorevoli rappresentanti delle autonomie locali di far valere sull'organo rappresentativo nazionale le istanze e le problematiche più urgenti delle specifiche realtà in cui gli stessi operano, il cui rilievo istituzionale diventa sempre più significativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 7 del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.

